Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — Roma — Lunedì, 22 giugno 1925 — Numero 143

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecco: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *G. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1179.**

LEGGE 18 giugno 1925, n. 936.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1165 « Aggregazione del comune di San Mauro Cilento alla circoscrizione della pretura di Vallo della Lucania ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1165 « Aggregazione del comune di San Mauro Cilento alla circoscrizione della pretura di Vallo della Lucania ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1180.

LEGGE 18 giugno 1925, n. 937.

Riabilitazione degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 parte prima del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1074, sulla riabilitazione per merito di guerra, sono estese ai militari i quali abbiano partecipato alla campagna 1915-18 per l'Indipendenza d'Italia servendo con fedeltà ed onore, e siano stati dichiarati invalidi, con pensione privilegiata di guerra, per una delle infermità comprese nelle categorie di cui alla tabella *A* allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

La dichiarazione o la concessione del beneficio, a norma del precedente comma, non ha luogo che per quei reati, i quali siano stati commessi anteriormente alla data in cui il militare riportò la ferita o contrasse l'infermità per la quale fu dichiarato invalido di guerra.

Art. 2.

Se la riabilitazione sia stata concessa a norma dei decreti Luogotenenziali 15 luglio 1915, n. 1074, e 23 dicembre 1915, n. 1853, o delle disposizioni dell'articolo precedente, la esistenza del requisito della buona condotta, prescritto dall'art. 1, n. 3, delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili, approvate con R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2960, dovrà essere determinata in relazione al periodo di tempo successivo alla data del provvedimento di riabilitazione. Tuttavia, nel caso di riabilitazione di diritto o della cessazione degli effetti delle decisioni di proscioglimento indicate nell'art. 633 del Codice di procedura penale, si dovrà aver riguardo al periodo di tempo successivo alla data in cui risulti che il militare riportò la ferita o contrasse la infermità, per la quale fu dichiarato invalido di guerra.

Art. 3.

In nessun caso potranno beneficiare delle disposizioni della presente legge i militari che si siano resi colpevoli di abbandono di posto di fronte al nemico o di uno dei reati previsti dall'art. 46 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, anche se sia intervenuta amnistia, grazia o indulto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1181.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 881.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Viste le deliberazioni del Commissario governativo della Camera di commercio di Gorizia in data 21 marzo e 15 aprile 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Gorizia è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a dieci giorni, L. 80; da dieci giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 50; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le quote indicate, L. 40;

b) per gli esercizi del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa annua sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 30;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 60;

c) per gli esercenti detto commercio a mezzo di veicolo a trazione meccanica, L. 120.

Art. 4.

Per i Comuni che sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono raddoppiate.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari o di cura, le tasse predette, sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercizi, dove si effettuano le vendite a scopo esclusivo di beneficenza;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato nei Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo, limitatamente al primo giorno della fiera o del mercato;

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se prendono in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento; essa potrà essere corrisposta sotto forma di abbonamento annuo direttamente alla cassa camerale all'atto della denuncia dell'esercizio nel quale caso sarà concessa una riduzione del 10 % sulla tariffa ordinaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 87. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Gorizia.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicolo e con qualunque altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 14 maggio 1925, n. 881, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare di volta in volta denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio e industria e non potrà iniziare il suo commercio senza aver ottenuto dalla Camera il certificato relativo.

Contemporaneamente dovrà versare alla cassa camerale la corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa e del corrispondente aggio, di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita. Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 2, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago, che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa. Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendosi l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 9.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti girovaghi e temporanei spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1182.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1925, n. 921.

Rettifiche al R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2182, che concede franchigia doganale a merci dodecannesine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 806 del 9 giugno 1921, che approva la tariffa generale dei dazi doganali e i decreti successivi di modifica della tariffa stessa;

Visti i Nostri decreti n. 343 del 31 gennaio 1924 e n. 1354 del 28 agosto 1924;

Considerato che nella tabella di cui all'art. 1 del Nostro decreto n. 2182 del 30 dicembre 1924 che concede la franchigia dei dazi doganali di importazione di alcune merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo sono incorsi errori di stampa che è necessario rettificare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella di cui all'art. 1 del R. decreto n. 2182 del 30 dicembre 1924, è sostituita la seguente, con effetto dal 15 gennaio 1925:

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI		Quantità da ammettere al trattamento di favore nel 1925
1	44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta	ql.	300
		Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di 1ª classe, nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto, sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni.		
2	81 a)	Aranci e mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre di ogni anno)	ql.	1.000
3	84 a) 1.	Uva fresca da tavola	»	15.000
4	85	Frutta fresche non nominate	»	7.000
5	91 a)	Mandorle con guscio	»	2.000
6	96	Prugne secche	»	3.000
7	97	Frutta secche non nominate	»	3.000
8	98 a)	Frutti, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia o nell'olio	»	500
9	106 a)	Vini genuini in fusti	hl.	25.000
10	125 e)	Olio di oliva	ql.	4.000
11	181 a) 1.	Cotone in bioccoli o in massa, greggio	»	5.000
12	227 a)	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana a punti annodati	»	300
13	663 a)	Sapone comune	»	2.000
14	808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	»	200
15	809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluso le pergamenate	»	200

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 126. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1183.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 907.

Approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Sacile ed il Ministero della pubblica istruzione per la istituzione in Sacile di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, e dell'ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 11 marzo 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

E' approvata l'unita convenzione in data 26 dicembre 1924, registrata a Sacile il 4 febbraio 1925, stipulata tra il comune di Sacile (Udine) ed il Ministero della pubblica istruzione per la istituzione in Sacile di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106 e dell'ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.
Atti del Governo registro 237, foglio 112. — GRANATA.

Convenzione.

L'anno 1924, questo giorno 26 del mese di dicembre.

Avanti di me Marchesini cav. uff. Giuseppe, segretario capo del municipio di Sacile, sono comparsi i signori Granzotto ing. Ugo e Tanzarella dott. Giovanni, i quali mi richiedono di dare atto di quanto in appresso:

Fra il comune di Sacile, rappresentato dal signor sindaco Granzotto ing. cav. Ugo, a ciò debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 22 giugno 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 dicembre 1924, al n. 18887, div. 2ª, e il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dal

dott. Giovanni Tanzarella, primo segretario del Regio provveditorato agli studi della Venezia Giulia, delegato con telegramma Ministeriale in data 17 dicembre 1924, n. 6399, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il comune di Sacile assume l'obbligo della costituzione di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio in conformità di quanto stabilisce il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, e l'ordinanza 11 marzo 1924, n. 1549.

Art. 2.

I locali necessari all'Istituto saranno forniti dal Comune il quale assume a suo totale carico la spesa relativa all'edificio e al suo mantenimento. Essi locali devono corrispondere così dal punto di vista igienico come da quello dell'ampiezza e delle comodità alle prescrizioni e alle condizioni indicate nella citata ordinanza 11 marzo 1924, n. 1549. Le opere di miglioramento o di adattamento e di restauro che occorreranno nei locali esistenti saranno eseguite a spese del Comune.

Art. 3.

Il Comune stesso assume a suo carico tutta la spesa relativa all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento, al materiale didattico e scientifico, nonchè al fabbisogno per spese di ufficio salvo la corresponsione da parte del Ministero di un contributo annuo globale per i primi cinque anni non superiore a L. 10,000.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione si impegna di corrispondere la spesa occorrente per retribuzioni, assegni, salari spettanti al personale di qualsiasi genere della Scuola, di cui all'ordinanza 11 marzo, non escluso il personale di ruolo della scuola stessa di cui alla tabella annessa al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, salvo il nuovo concorso convenuto in L. 20,000 da parte del Comune.

Art. 5.

Il Comune predetto rinuncia a qualsiasi diritto ad esigere per suo conto qualsiasi delle tasse scolastiche stabilite dall'ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924, n. 1549.

Art. 6.

Il Ministero della pubblica istruzione accetta a suo carico la spesa per la refezione agli alunni e al personale ai sensi della citata ordinanza 11 marzo 1924.

Art. 7.

La presente convenzione andrà in vigore al principio dell'anno scolastico 1924-1925 (ottobre) e potrà essere sciolta alla fine di ogni quinquennio, per denunzia di una delle parti fatta entro il mese di maggio dell'anno corrispondente.

Art. 8.

Le spese della convenzione sono a carico del Comune.

Art. 9.

La convenzione sarà esecutiva dopo la registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

Io segretario ho fatto di ogni cosa constare col presente atto, il quale, previa lettura datane alle parti, viene dalle stesse con me sottoscritto.

Dott. Giovanni Tanzarella
Ugo Granzotto.
Giuseppe Marchesini, segretario comunale.

Registrato a Sacile il 4 febbraio 1925, al n. 25, vol. I (mod. II), Atti privati. Gratis, nell'interesse dello Stato e del Comune.

Numero di pubblicazione 1184.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 908.

Approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Matera ed il Ministero della pubblica istruzione per la istituzione in Matera di una delle sei scuole di metodo per le maestre del grado preparatorio, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106 e dell'ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 11 marzo 1924, numero 1549;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'unita convenzione in data 28 ottobre 1924, registrata a Matera il 21 novembre 1924, stipulata tra il comune di Matera (Potenza) ed il Ministero della pubblica istruzione per la istituzione in Matera di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106 e dell'ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924, n. 1549.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 113. — GRANATA.

Convenzione.

Fra il comune di Matera (Potenza), rappresentato dal sindaco sig. Giordano comm. avv. Gabriele a ciò debitamente autorizzato con deliberazione dell'11 ottobre 1924, n. 109, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 23 detto, col n. 20962, ed il Ministero della pubblica istruzione rappresentato dal Regio provveditore agli studi ff. di Potenza, sig. dott. Gerardo Albano, delegato con lettera ministeriale in data 1° ottobre 1924, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il comune di Matera assume l'obbligo della costituzione di una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio in conformità di quanto stabilisce il R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3106 e l'ordinanza 11 marzo 1924, n. 1549.

Art. 2.

I locali necessari all'istituto saranno forniti dal Comune il quale assume a suo totale carico la spesa relativa all'edificio e al suo mantenimento. Essi locali devono rispondere così dal punto di vista igienico come da quello dell'ampiezza e della comodità alle prescrizioni e alle condizioni indicate nella citata ordinanza 11 marzo 1924, numero 1549. Le opere di miglioramento e di adattamento che occorreranno nei locali esistenti saranno eseguite a spese del Comune anzidetto.

Art. 3.

Il Comune stesso assume a suo carico tutta la spesa relativa all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento, al materiale didattico e scientifico, nonchè al fabbisogno per le spese di ufficio salvo corresponsione da parte del Ministero di un contributo annuo globale per i primi 5 anni non superiore a L. 10,000.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione si impegna di corrispondere al Comune la somma occorrente per retribuzioni, assegni, salari spettanti al personale di qualsiasi genere della scuola, di cui all'ordinanza 11 marzo, non escluso il personale di ruolo della scuola stessa, di cui alla tabella annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, salvo il nuovo concorso convenuto in L. 20,000 da parte del Comune.

Art. 5.

Il Comune predetto rinunzia a qualsiasi diritto ad esigere per suo conto qualsiasi delle tasse scolastiche stabilite dall'ordinanza Ministeriale 11 marzo 1924, n. 1549.

Art. 6.

Il Ministero della pubblica istruzione accetta a suo carico la spesa per la refezione agli alunni e al personale, ai sensi della citata ordinanza 11 marzo 1924.

Art. 7.

La presente convenzione andrà in vigore al principio dell'anno scolastico 1924-1925 (ottobre) e potrà essere sciolta alla fine di ogni quinquennio, per denunzia di una delle parti fatta entro il mese di maggio dell'anno corrispondente.

Art. 8.

Le spese della convenzione sono a carico del Comune.

Art. 9

La convenzione sarà esecutiva dopo le registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

Matera, addì 28 ottobre 1924.

Il sindaco: Gabriele Giordano.

Il Regio provveditore agli studi ff: Gerardo Albano.

Registrato a Matera il 21 novembre 1924, al n. 205, M. 20, vol. 61, foglio 157.

Numero di pubblicazione 1185.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1925, n. 893.

Esonero della provincia del Carnaro e del comune di Fiume dai contributi per il mantenimento del Regio istituto nautico di Fiume nel periodo 1° luglio 1924-30 giugno 1926 e sistemazione del personale avventizio non insegnante dell'Istituto medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Visto il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1283;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1924-30 giugno 1926, la provincia del Carnaro è esonerata dal pagamento del contributo per il mantenimento del Regio istituto nautico di Fiume, di cui all'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539.

Art. 2.

Per il periodo 1° luglio 1924-30 giugno 1926 restano a carico dello Stato gli altri oneri spettanti alla provincia del Carnaro ed al comune di Fiume in forza degli articoli 3 e 4 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539.

Art. 3.

In conseguenza di quanto è disposto nell'art. 2, e per provvedere ai servizi del Regio istituto nautico di Fiume, il personale non insegnante attualmente addetto al Regio istituto nautico di Fiume, può essere assunto come avventizio alle dipendenze dello Stato per il periodo 1° luglio 1924-30 giugno 1926.

A tale assunzione e alla determinazione del trattamento economico dell'anzidetto personale, sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per la marina.

Agli avventizi che cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, entro il cennato periodo, oppure che dopo il 30 giugno 1926 non fossero mantenuti in servizio dall'Amministrazione provinciale del Carnaro, non è dovuta alcuna indennità.

Art. 4.

Per le spese occorrenti per l'applicazione del presente decreto sarà istituito, negli esercizi 1924-25 e 1925-26, con decreto del Ministro per le finanze, apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (rubrica « spese per l'istruzione nautica ») con la denominazione di « spese per il Regio istituto nautico di Fiume » e lo stanziamento di L. 42,000 per ciascuno dei detti esercizi, somma da prelevarsi dai capitoli 21 e 23 per l'esercizio in corso e dai capitoli corrispondenti per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 98. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1186.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 911.

Dichiarazione di monumenti nazionali della chiesetta della Pomposa, a Modena, e dell'annessa casa parrocchiale, già abitata da Lodovico Antonio Muratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Affinchè la chiesetta della Pomposa, a Modena, e l'annessa casa parrocchiale, già abitata da Lodovico Antonio Muratori, siano conservate al devoto ossequio degli italiani e rispettate come edifici d'interesse storico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La chiesetta della Pomposa, a Modena, e l'annessa casa parrocchiale sono dichiarate monumenti nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 116. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1187.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 914.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 32 - Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . + L. 50,000

Cap. n. 78 - Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . . + » 10,000,000

Cap. n. 131 (modificata la denominazione) - « Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, ecc. », aggiungere: « sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi al comune di Napoli ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge, dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290 ».

Cap. n. 139-*bis* (nuovo) sotto la nuova rubrica: « Spese diverse » - Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano, per la preparazione ed invio di atleti ai concorsi olimpiaci internazionali . . . . + » 800,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 119. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1188.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 915.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 32 - Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . + L. 1,300,000

Cap. n. 50 - Provvedimenti profilattici, ecc. . . . . + » 500,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 120. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1189.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 918.

Estensione al personale sanitario alla dipendenza dei Comuni o Consorzi, delle disposizioni dell'articolo 8 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, circa il computo delle campagne di guerra nelle pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Nostro decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e modificato col Nostro decreto 19 aprile 1923, n. 1000,

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, recante provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza ai segretari ed altri impiegati degli Enti locali inscritti alla Cassa di previdenza;

Ritenuta l'opportunità di estendere al personale sanitario, alla dipendenza degli Enti locali suddetti, i benefici recati dall'art. 8 del Nostro decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, dianzi citato, a favore degli altri impiegati degli Enti medesimi:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 8 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, recante provvedimenti a favore degli impiegati degli Enti locali, riguardante il riconoscimento delle campagne di guerra nel computo delle pensioni, è estesa al personale sanitario dipendente dagli Enti medesimi, inscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 123. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1190.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 916.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni seguenti:

In aumento:

Cap. n. 27 - Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti, ecc.	L. 100,000
Cap. n. 87 - Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc.	» 15,000
Cap. n. 236 (aggiunto) (modificata la denominazione) - Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica degli esercizi 1923-1924 e retro.	
In totale	L. 115,000

In diminuzione:

Cap. n. 89-*bis* - Spese per il funzionamento degli uffici di pubblica sicurezza, ecc.	L. 15,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 121. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1191.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 923.

Variazioni compensative al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 87;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Entrata.

Cap. n. 4 - Consolidato 5 per cento netto	L. 95,000
Cap. n. 8 - Ricuperi, rimborsi, ecc.	» 100,000
Cap. n. 12 - Esazione e ricuperi, ecc.	» 5,000,000
Totale degli aumenti dell'entrata	L. 5,195,000

Spesa.

Cap. n. 1 - Personale di ruolo, ecc.	L. 35,000
Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	» 60,000
Cap. n. 15 - Pensioni ed indennità agli impiegati, ecc.	» 60,000
Cap. n. 20 - Versamento all'Erario delle ritenute, ecc.	» 100,000
Cap. n. 21 - Spese di liti, ecc.	» 20,000
Cap. n. 22 - Spese per terreni, chiese, ecc.	» 100,000
Cap. n. 26 - Adempimento di pie fondazioni, ecc.	» 20,000
Cap. n. 44. - Restituzione di rendite, ecc.	» 75,000
Cap. n. 56 - Uscita di capitali, ecc.	» 4,725,000
Totale degli aumenti della spesa	L. 5,195,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 128. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1192.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1925, n. 920.

Modificazione all'art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il paragrafo 2 dell'art. 9 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa generale dei dazi doganali è modificato come segue:

« 2° Pubblicazioni e altri oggetti mandati in dono a istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico; pubblicazioni, anche periodiche, in lingua italiana, curate da Camera di commercio e altri Enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia del Regno.

« Per ottenere tali esenzioni si deve far constatare alla dogana, nel primo caso dell'avvenuto dono; nel secondo, che le pubblicazioni sono destinate a distribuzione gratuita ».

Art. 2.

Le norme alle quali dovrà essere subordinata l'ammissione in franchigia doganale delle pubblicazioni in lingua italiana delle Camere di commercio e altri Enti italiani all'estero di cui all'articolo precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 125. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1193.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 917.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 11 - Indennità di traslocamento, ecc.	L.	30,000
Cap. n. 12 - Indennità di missione, ecc.	»	150,000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione) - Canone da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei prefetti, sottoprefetti, medici e veterinari provinciali e funzionari della Direzione generale della sanità pubblica	»	250,000
Cap. n. 16 - Sussidi ad impiegati, ecc.	»	20,000
Cap. n. 23 - Fitti di locali per gli archivi di Stato	»	7,000
Cap. n. 32 - Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	400,000
Cap. n. 35 - Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri	»	1,100,000
Cap. n. 48 - Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	20,000
Cap. n. 50 - Provvedimenti profilattici in casi di epidemie, ecc.	»	150,000
Cap. n. 52 - Stabilimento termale di Acqui, ecc.	»	50,000
Cap. n. 54 - Retribuzione e indennità al personale	»	20,000
Cap. n. 120-*bis* (di nuova istituzione) - Sussidio all'Amministrazione provinciale del Friuli, per la ricostruzione dell'edificio dell'Orfanotrofio di Gradisca	»	200,000
Cap. n. 129-*ter* (di nuova istituzione) - Rimborso all'ospedale civico di Fiume di spese di spedalità e medicinali per i non abbienti	»	388,000
Cap. n. 185 (aggiunto) - Lavori di costruzione e straordinaria manutenzione di locali, ecc.	»	50,000
Totale degli aumenti	L.	2,835,000

In diminuzione:

Cap. n. 24 - Manutenzione dei locali, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 34 - Fondo per l'erogazione di sussidi, ecc.	»	388,000
Cap. n. 38 - Personale dell'Amministrazione della sanità, ecc.	»	200,000
Cap. n. 131 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi, ecc.	»	220,000
Totale delle diminuzioni	L.	858,000

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 122. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1194.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 942.

Trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 144. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 84 - Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche. Spese per gli uffici e per i locali. Acquisto, ecc.	L. 216,000
Cap. n. 89-*bis* - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti, ecc.	» 65,000
Cap. n. 93 - Contributo alla Regia accademia di Santa Cecilia, ecc.	» 10,000
Totale	L. 291,000

In diminuzione:

Cap. n. 43 - Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, ecc.	L. 150,000
Cap. n. 59 - Borse di studio e sussidi ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, ecc.	» 66,000
Cap. n. 90 - Pensionato artistico e musicale. Concorso drammatico, sovvenzioni, ecc.	» 75,000
Totale	L. 291,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1195.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 940.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per lavori di restauro ai monumenti Francescani in Assisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1924-25, è istituito il cap. n. 154-XI: « Spesa per lavori di restauro e ripristino di monumenti Francescani in Assisi, in occasione del VII centenario della morte del Santo », con lo stanziamento di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 142. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1196.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 933.

Maggiori assegnazioni, per pensioni ordinarie e stipendi al personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 20 - Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . + L. 12,000,000

Cap. n. 28 - Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc. Stipendi, ecc. . . . . + » 200,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 138. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1197**.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. **941**.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per lavori di consolidamento e riparazione all'edificio sede del Museo nazionale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1924-25, è istituito il capitolo n. 153-*ter* « Spesa per urgenti lavori di consolidamento e riparazione all'edificio sede del Museo nazionale di Napoli », con lo stanziamento di L. 2,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 143. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1198**.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. **939**.

Trasporto di fondi nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 87;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento: Cap. n. 27 - Eventuale concorso del Fondo per il culto, ecc., L. 15,000.

In diminuzione: Cap. n. 32 - Assegni a chiese parrocchiali, ecc., L. 15,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 141. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1199**.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. **943**.

Variazioni compensative, in conto residui, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile), per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni compensative:

In aumento:

Cap. n. 174 (aggiunto) (modificata la denominazione) - Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistro di guerra a

piroscafi appartenenti a linee sovvenzionate dallo Stato e liquidazione definitiva delle sovvenzioni per i servizi marittimi di cui alle leggi 13 giugno 1910, n. 306; 30 giugno 1912, nn. 685 e 686, ed ai Regi decreti 26 giugno 1910, n. 598; 29 giugno 1913, n. 855, e 2 agosto 1914, n. 844, L. 75,798,711.75.

In diminuzione:

Cap. n. 81-XLIII - Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, L. 75,798,711.75.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 145. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1200.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 945.

Trasporto di fondi tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel conto della competenza dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 81-XI - Fitto di locali di proprietà privata, ecc.	L.	25,700
Cap. n. 81-XXXII - Incaricati e delegati di porto, ecc.	»	15,000
Cap. n. 81-XXXIII - Indennità di trasferta, ecc.	»	65,000
Totale degli aumenti	L.	105,700

In diminuzione:

Cap. n. 102-XIV - Compensi per le costruzioni navali, ecc.	L.	105,700

Art. 2.

Nel conto dei residui dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 81-XXXIII - Indennità di trasferta, ecc.	L.	13,000
Cap. n. 102-XII - Contributo per costruzione di piroscafi, ecc.	»	3,900,000
Totale degli aumenti	L.	3,913,000

In diminuzione:

Cap. n. 81-XXVII - Ufficiali delle Capitanerie di porto. Stipendi, ecc.	L.	13,000
Cap. n. 102-XIV - Compensi per le costruzioni, ecc.	»	3,900,000
Totale delle diminuzioni	L.	3,913,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 147. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1201.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 944.

Variazioni compensative nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile), per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 81-XXXVI - Indennità al personale delle Capitanerie di porto, ecc., L. 25,800.

In diminuzione:

Cap. n. 102-XIV - Compensi per le costruzioni navali, ecc., L. 25,800.

Questo decreto sarà presentato in Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 146. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1202.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 946.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono aumentati come appresso:

Cap. n. 12-*bis* - Canone da corrispondersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per carte di libera circolazione ai Prefetti, ecc.	L.	200,000
Cap. n. 18 - Consigli e Commissioni, ecc.	»	25,000
Cap. n. 30 - Foglio degli annunzi nelle Provincie, ecc.	»	20,000
Cap. n. 34 Fondo per l'erogazione di sussidi, ecc.	»	388,000
Cap. n. 36 - Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	50,000
Cap. n. 85 Soprassoldo, trasporto, ecc., per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 139-*ter* (nuovo) sotto la nuova rubrica: spese diverse - Somme da erogare per l'esercizio 1922-23 a favore degli Enti indicati all'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, quale quota del 9 per cento del provento della tassa fissa dei copioni cinematografici sottoposti a revisione	»	7,600
Totale	L.	3,690,600

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1203.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 951.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2083;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 47 - Istituti di marina (Istituto di guerra marittima, ecc.	L.	13,000
Cap. n. 72 - Mercedi giornaliere, cottimi, ecc.	»	1,685,000
Totale	L.	1,698.000

In diminuzione:

Cap. n. 48 - Istituti di marina. Stipendi e supplementi, ecc.	L.	13,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 153. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1204.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 947.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 149. — GRANATA.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25.

AUMENTI:

In conto competenza:

Cap. n. 4 - Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento locali	L.	70,000
Cap. n. 11 - Indennità di traslocamento agli impiegati	»	120,000
Cap. n. 18 Consigli e Commissioni - Spese relative	»	30,000
Cap. n. 35 - Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili ecc.	»	800,000
Cap. n. 37 - Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati ecc.	»	11,250
Cap. n. 38-*bis* Stipendi, ecc., al personale di altre Amministrazioni	»	2,200
Cap. n. 72 Acquisto funzionamento ecc. di vetture e carri automobili	»	600,000
Cap. n. 79 - Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	250,000
Cap. n. 86 Spese per i domiciliati coatti, ecc.	»	120,000
Cap. n. 114 Retribuzioni al personale avventizio delle Provincie redente	»	30,000
Cap. n. 159-*bis* (aggiunto) - Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, ecc.	»	350,000
Cap. n. 212 (aggiunto) (modificata la denominazione) - Saldo di spese residue riguardanti la Sanità pubblica negli esercizi 1923-24 e retro.		
Totale	L.	2,383,450

In conto residui:

Cap. n. 216 (aggiunto) - Funzionari ed agenti di pubblica sicurezza ecc.	L.	105,000

DIMINUZIONI:

Cap. n. 75 - Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza ecc.	L.	905,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1205.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 949.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1925, n. 369;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 473 - Pensioni privilegiate di guerra, ecc. (Regio esercito)	L.	60,000,000
Cap, n. 474 Pensioni prilegiate di guerra, ecc. (Regia marina)	»	1,500,000
Cap. n. 475 - Assegni per una sola volta, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 476 - Pensioni a titolo di risarcimento, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 477 - Assegni d'invalidità, ecc.	»	11,000,000
Cap. n. 478 - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi, ecc.	»	30,000
Cap. n. 483 - Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc.	»	1,000,000
Totale	L.	76,530,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 151. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1206.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 950.

Maggiori assegnazioni per compere di tabacchi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1925, n. 369;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 288 « Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 20,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1207.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 948.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25: conseguenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione dell'entrata e variazioni compensative al bilancio dell'Amministrazione del fondo massa del corpo della Regia guardia di finanza, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 aprile 1925, n. 368, e n. 369;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio anzidetto è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 296 - Somma da ricavarsi mediante, ecc.	L.	12,000,000
Cap. n. 357 - Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Roma, ecc.	»	73,500
Cap. n. 358 - Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Napoli, ecc.	»	150,000
	L.	12,223,500

Art. 3.

Lo stanziamento di ciascuno dei sottonotati capitoli dello Stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio 1924-25, è aumentato di L. 600,000:

Entrata: Cap. n. 7 - Importo di effetti di vestiario, ecc.
Spesa: Cap. n. 4 - Acquisto di effetti di vestiario, ecc.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 150. — GRANATA.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

a) *Maggiori assegnazioni*:

Cap. n. 6-*bis* (di nuova istituzione) - Interessi sulle obbligazioni del debito redimibile 4.75 % (R. decreto 28 febbraio 1923, n. 210) (spesa obbligatoria)	L.	35,625,000
Cap. n. 13 - Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato	»	10,000,000
Cap. n 102 - Spese per l'abbruciamento dei biglietti, ecc.	»	5,000
Cap. n. 113 . Retribuzione al personale avventizio, ecc.	»	1,400,000
Cap. n. 123 - Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai, ecc.	»	150,000
Cap. n. 128 - Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie	»	2,500,000
Cap. n. 133 - Indennità di missione, di tramutamento, ecc.	»	300,000
Cap. n. 144 - Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 147 - Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	»	100.000
Cap. n. 158 - Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, ecc.	»	500,000
Cap. n. 161 - Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi	»	6,500,000
Cap. n. 188 - Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc.	»	7,000,000
Cap. n. 194 Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, ecc.	»	200,000
Cap. n. 195 - Spese di coazioni e di liti, ecc. »	»	30,000
Cap. n. 196 Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	3,100,000
Cap. n. 197 - Spese per registri, moduli, carta, ecc.	»	2,535,000
Cap. n. 204 - Spese occorrenti per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	120,000

Cap. n. 206 - Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi	L.	36,000
Cap. n. 212 - Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto, ecc.	»	10,000
Cap. n. 232 - Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa, ecc.	»	100,000
Cap. n. 245 - Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, ecc.	»	2,000
Cap. n. 276-*bis* - Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, ecc.	»	150,000
Cap. n. 300 - Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali, ecc.	»	2,200,000
Cap. n. 307 - Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso, ecc.	»	150,000
Cap. n. 328 - Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile, ecc.	»	100,000
Cap. n. 366-*bis* - Interessi da corrispondere alla Cassa depositi, ecc.	»	68,335
Cap. n. 378 - Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait*, ecc.	»	1,700,000
Cap. n. 379 - Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, ecc.	»	1,450,000
Cap. n. 425 - Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione, ecc.	»	600,000
Cap. n. 489-*bis* (di nuova istituzione) - Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito redimibile 4.75 % netto (R. decreto 28 febbraio 1924, n. 210)	»	21,650,000
Cap. n. 493 - Rimborso di buoni del Tesoro triennali e quinquennali, ecc.	»	12,000,000
Cap. n. 550 - Assegni e indennità al personale civile, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	53,500
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	113,334,835

b) *Diminuzioni di stanziamento:*

Cap. n. 37 - Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni, ecc.	L.	225,700
Cap. n. 45 - Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi, ecc.	»	14,500
Cap. n. 69 - Personale di ruolo del cessato regime	»	1,800,000
Cap. n. 85 - Spese per trasporto fondi di tesoreria, ecc.	»	5,000
Cap. n. 107 - Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero, ecc.	»	200,000
Cap. n. 109 - Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	30,000
Cap. n. 126 - Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto, ecc.	»	30,000
Cap. n. 137 - Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	»	25,000
Cap. n. 139 - Indennità di viaggio e di soggiorno, indennità di disagiata residenza al personale di ruolo, ecc.	»	50,000
Cap. n. 145 - Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale, ecc.	»	500,000
Cap. n. 172 - Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato, ecc.	»	40,000
Cap. n. 229 - Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e d'officina dei battelli incrociatori, ecc.	»	300,000
Cap. n. 268 - Spese per la stampa delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione	»	305,000
Cap. n. 285 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, ecc.	»	500,000
Cap. n. 286 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai verificatori subalterni ed agli operai, ecc.	»	300,000
Cap. n. 314 - Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia, ecc.	»	30,000
Cap. n. 318 - Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, ecc.	»	800,000
Cap. n. 336 - Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze del saggio d'interessi sui mutui, ecc.	»	161,000
Cap. n. 337 - Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni, ecc.	L.	7,900
Cap. n. 349 - Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione autorizzata col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 350 - Interessi 4 per cento sulle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	173,400
Cap. n. 351 - Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea, ecc.	»	156,800
Cap. n. 366 - Interessi nella misura del 4 e dell'1 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	2,238,600
Cap. n. 368 - Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, ecc.	»	1,010,000
Cap. n. 386 - Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 421 - Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	100,000
Cap. n. 450-*bis* - Personale fuori ruolo, ecc.	»	10,250
Cap. n. 461 - Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa, ecc.	»	200,000
Cap. n. 463 - Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione, ecc.	»	150,000
Cap. n. 472 - Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa, ecc.	»	150,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	11,513,150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1925.

Autorizzazione alla Società anonima cooperativa « La Carnica » con sede in Tolmezzo, a stipulare assicurazioni nei rami infortuni, bestiame, responsabilità civile, furti, rottura di cristalli, automobili.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440;

Visto il regolamento approvato con decreto Ministeriale 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda in data 18 maggio 1925 della Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Carnica » con sede in Tolmezzo, intesa ad estendere le operazioni di assicurazione in nuovi rami elementari;

Visto lo statuto sociale;

Ritenuto che l'importo della cauzione vincolata a favore della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano supera il minimo prescritto per l'esercizio dell'assicurazione contro i danni in più di un ramo;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Carnica » con sede in Tolmezzo, è autorizzata ad esercitare la assicurazione oltre che nel ramo incendi, anche nei rami infortuni individuali, bestiame, responsabilità civile, furti, rottura di cristalli, guasti alle vetture automobili.

Roma, addì 8 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1925.

Nuova ripartizione dei Comuni della provincia di Salerno in 5 gruppi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento della imposta fondiaria;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Salerno in cinque gruppi e l'anno in cui a cominciare dal 1926 deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

TABELLA *indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Salerno in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali con la indicazione degli anni relativi al primo turno delle verificazioni stesse.*

1926	1927	1928	1929	1930
Albanella	Amalfi	Acerno	Atena L.	Agropoli
Altavilla Fil.	Angri	Bracigliano	Auletta	Alfano
Aquara	Atrani	Calvanico	Bonabitacolo	Ascea
Bellosguardo	Baronissi	Castiglione	Caggiano	Camerata
Buccino	Cava dei Tirreni	Fisciano	Casalbuono	Campora
Campagna	Castel S. Giorgio	Giffoni C.	Casaletto	Cannalonga
Capaccio	Cetara	Giffoni V.	Caselle	Casalvelino
Castelcivita	Concamarini	Mercato S.	Ispani	Castellabate
Castelnuovo di Con.	Corbara	Montecorvino P.	Monte S. G.	Castelnuovo C.
Castel S. Lorenzo	Furore	Montecorvino C.	Montesano sulla Marc.	Castelruggiero
Colliano	Maiori	Olevano	Morigerati	Celle di Bulgheria
Controne	Minori	Pontecagnano	Padula	Centola
Contursi	Nocera Inferiore	S. Cipriano	Pertosa	Ceraso
Corleto Monforte	Nocera Superiore	S. Mango	Petina	Cicerale
Eboli	Pagani	S. Marzano	Polla	Cuccaro V.
Felitto	Pellezzano	S. Valentino	Sala Cons.	Futani
Galdo	Positano	Sarno	Salvitelle	Gioi
Giungano	Praiano	Siano	S. Arsenio	Laureana C.
Laviano	Ravello		S. Marina	Laurino
Oliveto Citra	Roccapiemonte		S. Pietro al Tanagro	Laurito
Ottati	Salerno		S. Rufo	Licusati
Palomonte	S. Egidio		Sanza	Lustra
Postiglione	Scala		Sapri	Magliano V.
Ricigliano	Scafati		Sassano	Moio della Civitella
Roccadaspide	Tramonti		Tegiano	Montano A.
Romagnano al Mon.	Vietri sul Mare		Torraca	Monteforte C.
Roscigno			Tortorella	Novi Velia
S. Angelo Fasan.			Vibonati	Ogliastro C.
S. Gregorio M.				Omignano
Santomenna				Orria
Serre di Persano				Ortodonico
Sicignano				Perdifumo
Trentinara				Perito
Valva				Piaggine S.
				Pisciotta
				Pollica
				Prignano C.
				Roccagloriosa
				Rofrano
				Rutino
				Sacco
				Salento
				S. Giovanni a Piro
				S. Mauro C.
				S. Mauro La Brun.
				Serramezzana
				Sessa Cilento
				Stella Cilento
				Stio
				Torchiara
				Torre Orsaia
				Valle dell'Angelo
				Valle della Lucania

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1925.
Approvazione dei modelli dei buoni del Tesoro ordinari al portatore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del Tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916, e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del Tesoro ordinari al portatore da emettersi dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 sono stampati su carta bianca la quale porta in filigrana a chiaro-scuro una testina raffigurante l'Italia, le leggende: « Regno d'Italia » - « Ministero delle Finanze » ed alcuni motivi ornamentali a filetto chiaro, racchiusi in una cornice a fregio pure filigranata.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale comprende un fondo a sistema pantografico stampato in color lacca viola di garanza ed una cornice ornamentale con il testo, matrice e contromatrice stampati in inchiostro color bleu-nero.

Il testo, racchiuso nell'anzidetta cornice, è composto delle leggende: « Regno d'Italia - Buono del Tesoro al portatore - Esercizio 1925-26 », nonchè delle indicazioni relative al valore del buono, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie ed alla doppia numerazione progressiva del buono, alla data e luogo di rilascio del buono. I buoni del taglio da L. 500,000 (serie *H*) portano inoltre l'indicazione del valore capitale in traforo. Due liste verticali con la leggenda: « Direzione generale del Tesoro » racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo servono a separare il titolo dalla rispettiva matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti della firma in fac-simile del direttore generale del Tesoro e del bollo a secco del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valore dal 22 al 29 giugno 1925, è stata fissata in L. 501 rappresentanti 100 dazio nominale e 401 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di La Morra, in provincia di Cuneo sono state estese, con decreto del 18 giugno 1925, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 136

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 20 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	124 93	Belgio	124 50
Londra	127 775	Olanda	10 53
Svizzera	510 32	Pesos oro (argentino)	24 10
Spagna	381 67	Pesos carta (argent.)	10 60
Berlino	6 40	New-York	26 313
Vienna (Shilling)	3 73	Russia	—
Praga	79 50	Belgrado	45 95
Dollaro canadese	26 40	Budapest	0 0373
Romania	11 80	Oro	507 72

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 075
	3.50 % » (1902)	69 25
	3.00 % lordo	47 65
	5.00 % netto	92 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	72 60

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 12 posti gratuiti d'alunno di fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già inscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia.

Il Consiglio di amministrazione del Regio collegio Ghislieri, in Pavia, veduto lo statuto organico approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplem., e modificato coi Regi decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno 1905, n. CLV, p. s.; veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, numero CCLXII, p. s., e modificato col decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 15 aprile 1925, n. 349, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1925-26 sono vacanti e da conferire mediante concorso 12 posti gratuiti d'alunno di fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già inscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia, per il conseguimento di una laurea, i quali dichiarino d'accettare e s'impegnino ad osservare le norme vigenti per gli alunni del Regio collegio Ghislieri, in Pavia.

II. — Gli esami di concorso per il conferimento di tali posti si terranno in Pavia, dopo il 15 ottobre p. v., in giorni da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della Regia università; i concorrenti saranno a tempo debito avvisati del giorno in cui avranno principio.

III. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al giorno 20 agosto p. v., e non più tardi, dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda, indicando l'attuale loro recapito e la facoltà o scuola universitaria cui sono iscritti o intendono iscriversi per detto anno accademico 1925-1926. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 di detto giorno o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. — La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

A. Certificato di nascita e di cittadinanza italiana del concorrente;

B. Certificato di nascita del padre: per l'ammissione si richiede che il padre sia nato in una delle Provincie lombarde — cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio — come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite; oppure che il concorrente sia nato in una

di dette Provincie, e il padre vi abbia domicilio debitamente riconosciuto almeno da 20 anni, e vi tenga residenza.

C. Certificato di nascita della madre.

D - *a*) per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami, prima dell'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: Diploma di licenza dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito, a primo scrutinio (ossia non in sede di riparazione), nella prima o seconda Sessione di esami, la licenza da un liceo o da istituto tecnico, regio o pareggiato, e che ha raggiunto la media generale di almeno sette decimi nelle votazioni d'esame di licenza o nelle votazioni dello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso. In difetto del diploma si potrà produrre un certificato provvisorio comprovante il risultato degli esami colle condizioni di cui sopra.

b) per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami dopo l'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: Diploma o certificato di maturità, dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione. I candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso comprovino il risultato dell'esame di maturità, con le condizioni di cui sopra;

E. Gli aspiranti già studenti iscritti in una università o istituto superiore, oltre la produzione dei documenti indicati alle lettere *D* e *E*, dovranno presentare al rettore del convitto, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.) un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie suggerite dal Consiglio di facoltà o scuola cui furono inscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti ventisette su 30, e per nessun esame a punti ventiquattro su 30· in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

F. Certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a due mesi;

G. Certificato di buona condotta (di data non anteriore a due mesi) rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi tre anni;

H. Certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato entro un periodo di tempo non anteriore al decennio;

I. Attestazione del sindaco sullo stato attuale di famiglia del concorrente; tale attestazione deve indicare·

a) essere il concorrente in tanto ristrette condizioni economiche da non potere, a spese proprie o della famiglia propria, intraprendere, nè proseguire gli studi superiori senza grave disagio;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

L. Attestazione rilasciata dall'agente delle imposte del luogo di nascita e da quello del domicilio o residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte dirette pagate da ciascun membro della famiglia;

M. Dichiarazione del padre oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

V. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili· perciò saranno sottoposti ad una visita medica nel giorno precedente agli esami da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

Avvertenze. — La domanda d'ammissione e i relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte 3ª) annesso al testo della legge sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, i documenti indicati alle lettere *A*, *B*, *C*, *G*, *H*, *I*, *L* dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

Esami.

VI. — Gli esami di concorso consistono in una prova scritta e in tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma; esse però sono ordinate per tutti i concorrenti in guisa che, pur avendo com base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti da liceo classico o dal liceo scientifico (ved. R decreto 14 ottobre 192 n. 2345, alleg. *B*, e R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1923) diuno mod più particolarmente di giudicare la cultura del candidato, la maturit del suo ingegno, e di accertare le sue singolari attitudini e la su effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti, nello svol mento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato f i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero pre senti alla dettatura del tema per la prova scritta resteranno esclus dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei or di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro, nè con alcuna persona estranea, è vietato l'uso di qual libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua i liana.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal co corso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che sia classificato con votazione di insufficienza nella prova scritta.

Le tre prove orali consisteranno·

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di giurisprudenza o a quella di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni, della letteratura italiana e dell'arte), di filosofia e di latino, comprendente quest'ultimo princip mente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latin , che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e in genere, della civiltà Romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di medicina e chirurgia, oppure alla facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali, o nelle scienze fisiche e naturali, oppure alla scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica, di scienze naturali (botanica, zoologia e fenomeni biologici più notevoli) e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica;

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di scienze per la laurea in matematica, o in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in chimica, oppure per il biennio propedeutico alle scuole d'applicazione d'allievi ingegneri o architetti (semprechè questo biennio figuri fra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica.

Inoltre, il candidato potrà essere sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

VII. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata co punti di insufficienza o di merito, dal minimo di zero al massim di dieci· alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esam di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione medi generale da lui conseguita nell'esame di maturità (oppure nell'esame di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico, o nello scrutinio finale per la dispensa da detto esame): risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia infe riore a punti trentacinque su cinquanta.

Per l'anno accademico 1925-1926 non potranno essere conferiti, nessun titolo, più di dodici posti di fondazione Ghislieri.

Nel caso che per parità di merito si dovesse ricorrere ad un confronto fra le condizioni economiche degli aspiranti, il giudizio sarà riservato al Consiglio d'amministrazione del Collegio.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re: per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1925-1926

Pavia, 16 maggio 1925.

Il presidente AVV. G. VITTORIO

Il segretario: A. CRESPI-REGHIZZI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.